



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione  
Direzione generale per il personale della scuola  
Ufficio V

prot. n. 119/vm

Roma, 5 maggio 2005

**AI DIRETTORI GENERALI  
DEGLI UFFICI SCOLASTICI  
REGIONALI**

**AI DIRIGENTI DEI  
CENTRI DEI SERVIZI  
AMMINISTRATIVI**

**LORO SEDI**

**Oggetto: personale amministrativo, tecnico ed ausiliario –organico di diritto - consistenza dotazioni a.s. 2005/2006 - trasmissione schema di decreto interministeriale.**

Al fine di garantire il sollecito svolgimento delle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2005/2006 e, in particolare, di consentire alle SS.LL. il tempestivo espletamento delle procedure connesse alla determinazione dell'organico di diritto, si trasmette lo schema del decreto interministeriale concernente l'oggetto. Sarà cura di questa Direzione Generale di rendere note le eventuali variazioni che dovessero essere apportate al testo del decreto, in sede di esame da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il 2005/2006 è l'ultimo anno di applicazione del disposto di cui all'articolo 35 della legge finanziaria 23 dicembre 2002, n. 289, per effetto del quale il contingente dei posti del profilo di collaboratore scolastico deve essere ridotto, in un triennio, in ragione di 3200 unità per anno.



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione  
Direzione generale per il personale della scuola  
Ufficio V

Per l'anno scolastico 2003/04 (primo anno di vigenza delle disposizioni summenzionate), l'ammontare complessivo dei posti in diminuzione fu ripartito tra gli Uffici scolastici regionali tenendo conto, oltre che dell'andamento della popolazione scolastica, delle specificità e delle criticità dei vari contesti territoriali interessati. A tale ultimo riguardo furono utilizzati appositi Indicatori di contesto relativi alle tipologie e alle situazioni del personale in servizio, alle peculiarità strutturali, organizzative ed operative delle istituzioni scolastiche, nonché alle situazioni ambientali e socio-economiche delle diverse aree di appartenenza.

Com'è noto alle SS.LL., per il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento di organico dei posti relativi al 2004/2005 e del consolidamento delle consistenze di organico definite per il 2003/2004, si è proceduto secondo due diverse modalità:

- dando carattere strutturale alle riduzioni realizzate nell'anno 2003/2004 attraverso modifiche delle tabelle allegate al decreto ministeriale 201/2000 e ss.;
- applicando, per la determinazione del contingente inerente l'anno scolastico 2004/2005, gli Indicatori di contesto relativi all'anno 2003/2004.

Per il prossimo anno scolastico vengono adottati gli stessi criteri di intervento assunti per il 2004/2005.

Di conseguenza:

- la riduzione della consistenza di organico, già operata per l'anno scolastico 2004/05 utilizzando gli Indicatori di contesto, viene ora consolidata, nella sua entità complessiva, in maniera strutturale, attraverso la modifica delle tabelle allegate al decreto interministeriale 25 gennaio 2005, n. 11;
- l'ulteriore riduzione di posti, corrispondente alla quantità (3.200) relativa all'anno scolastico 2005/06, viene realizzata mediante l'utilizzo degli stessi Indicatori di contesto impiegati nei due anni scolastici precedenti, opportunamente aggiornati e adeguati.



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione  
Direzione generale per il personale della scuola  
Ufficio V

Ai fini suddetti è stata predisposta un'apposita tabella delle consistenze di organico, articolata per aree regionali, sulla cui base le SS.LL., per la parte di rispettiva competenza, disporranno la ripartizione dei posti a livello provinciale, adottando, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, i criteri più rispondenti alle esigenze dei territori e dei contesti interessati.

Entro il limite massimo dei posti fissato per effetto dell'applicazione dei menzionati Indicatori, le SS.LL. potranno operare le deroghe ritenute eventualmente necessarie, ai parametri di determinazione degli organici di istituto. Tanto in base alla considerazione che, nel rigoroso rispetto della dotazione complessiva assegnata, una puntuale valutazione che tenga conto delle situazioni dei singoli istituti e si ispiri a criteri di flessibilità, possa consentire la migliore applicazione dei parametri di calcolo e la più razionale individuazione delle realtà scolastiche nelle quali operare le riduzioni dell'organico dei collaboratori scolastici.

Relativamente agli altri profili professionali, si fa presente che non è stata apportata alcuna modifica alle tabelle di calcolo degli organici di istituto e che, in conseguenza, per la determinazione delle consistenze delle rispettive dotazioni organiche, si è tenuto conto del numero degli alunni iscritti per l'anno scolastico 2005/2006, desunto dalle comunicazioni effettuate dalle SS.LL. tramite il Sistema informativo.

In proposito, si ritiene opportuno precisare che è confermata la disposizione concernente il divieto di istituire un maggior numero di posti rispetto alla dotazione organica assegnata. Le SS.LL. si faranno, pertanto, carico di individuare soluzioni idonee atte a garantire lo scrupoloso rispetto delle disposizioni sopracitate.

Al decreto è allegata, oltre alla tabella "A", contenente la dotazione complessiva di tutti i posti dei profili professionali per ciascuna regione, la tabella "B", relativa al numero massimo dei posti di collaboratore scolastico che è possibile istituire, sempre in ciascuna regione.



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione  
Direzione generale per il personale della scuola  
Ufficio V

La quantificazione per aree regionali dei posti di tale profilo, come già avvenuto nei primi due anni di applicazione delle misure di contenimento degli organici, si rende necessaria e trova motivazione nell'esigenza di dover poi verificare, congiuntamente al Dicastero dell'Economia, la piena rispondenza delle dotazioni assegnate agli interventi di riduzione previsti dalla legge. In tale ottica, anche in sede provinciale, i posti di collaboratore scolastico da istituire devono essere contenuti entro il limite massimo delle ripartizioni da effettuare a cura delle SS.LL.-

In presenza di contratti di terziarizzazione dei servizi, resta confermata la clausola della salvaguardia della titolarità del personale di ruolo eventualmente in soprannumero.

Nel contempo, al fine di evitare aggravio di spesa conseguente all'applicazione della citata clausola, è prevista all'articolo 5 del decreto, la compensazione tra i posti da accantonare, tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della medesima tipologia di contratti d'appalto. Tale compensazione è, altresì, attuata nel caso in cui si ravvisi la necessità di ottimizzare le risorse disponibili, in presenza di situazioni nelle quali il numero di personale beneficiario del decreto ministeriale n.65/2001 (ex L.S.U.) risulti carente o eccedente rispetto alle oggettive esigenze dell'istituzione scolastica.

A seguito del ricorso a dette compensazioni è necessario rendere indisponibili, a livello provinciale, un numero di posti corrispondente a quello del corrente anno scolastico, secondo le consistenze indicate nella tabella "C" allegata al decreto. Ove situazioni oggettive rendano impossibile il conseguimento di tale risultato, l'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale prevede che il competente Direttore regionale motivi formalmente il minor accantonamento di posti.

Per quel che concerne, in particolare, la terziarizzazione dei servizi va evidenziato che tale fattispecie riguarda l'affidamento in appalto di incarichi inerenti esclusivamente l'espletamento di mansioni e funzioni assimilabili a quelle espressamente previste dal vigente contratto di comparto.



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione  
Direzione generale per il personale della scuola  
Ufficio V

Ciò al fine di evitare che l'affidamento in questione possa indurre a configurare la prestazione oggetto dell'incarico quale lavoro *aggiuntivo* (non rientrante tra le mansioni e le funzioni previste dal CCNL) e, quindi, tale da non dover comportare il *congelamento* di posti della dotazione organica, al fine della compensazione dei costi contrattuali.

Per quel che concerne il profilo professionale di assistente tecnico si sottolinea come la variazione dei relativi posti debba essere legittimata, oltre che da specifica delibera della Giunta esecutiva di Istituto, anche dall'esistenza delle seguenti condizioni:

- che i laboratori siano riconducibili a discipline di insegnamento espressamente contemplate nell'anagrafe dei codici di laboratorio previsti per l'istituzione scolastica;
- che lo stesso laboratorio sia utilizzato per almeno 24 ore di insegnamento, fermo restando che, così come prescritto dall'articolo 52 del vigente CCNL, le restanti 12 ore siano destinate alla preparazione, alla manutenzione ed alla riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, nonché alla preparazione del materiale di esercitazione.

E' appena il caso di evidenziare che l'istituzione dei posti di assistente deve essere disposta con riguardo alle professionalità disponibili nell'ambito dell'istituzione scolastica, al fine di evitare duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.

Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, che anche per il restante personale le modalità di prestazione dell'orario di lavoro devono essere disciplinate secondo le prescrizioni contenute nel succitato articolo 52 del CCNL.

Per quel che concerne, infine, la disciplina dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, si fa rinvio a successive, specifiche disposizioni.



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione  
Direzione generale per il personale della scuola  
Ufficio V

Al fine, poi, di procedere congiuntamente al corretto e puntuale monitoraggio delle fasi relative alla determinazione degli organici di diritto, si pregano le SS.LL. di segnalare a questa Direzione – Uff. V - (al numero di fax 06/58492997) il nominativo ed i recapiti telefonici e di e-mail del dirigente referente, a livello regionale, in materia di organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Nel ringraziare per la consueta, fattiva collaborazione, si resta a disposizione per i chiarimenti e gli interventi eventualmente ritenuti necessari.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
f.to - *Pasquale Capo* -

*SCHEMA:*

*D.I. n.* \_\_\_\_\_

*del* \_\_\_\_\_

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL  
PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO DEL COMPARTO SCUOLA**

**CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006**

## **IL MINISTRO**

**DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**VISTO** il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare il comma 2 dell'articolo 35, con il quale è stato previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire, nel triennio 2003-2005, la riduzione di 9600 posti rispetto alla dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002/2003;

**VISTA** la legge 2 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;

**VISTA** la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto legge 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

**VISTO** il decreto interministeriale 25 gennaio 2005, n. 11, relativo alla determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2004/2005;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione

*SCHEMA:*

*D.I. n.* \_\_\_\_\_

*del* \_\_\_\_\_

della dotazione organica di istituto, in misura tale da consentire economie di spesa;

**CONSIDERATO**, altresì, che ai sensi del comma 9 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la terziarizzazione dei servizi comporta l'indisponibilità, per l'intera durata del contratto, dei posti della corrispondente qualifica della dotazione organica dell'istituzione scolastica, per un ammontare fissato con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**RITENUTO**, pertanto, che il contingente di posti da accantonare per la compensazione dei costi contrattuali della terziarizzazione dei servizi costituisce parte integrante della dotazione organica determinata con i criteri ed i parametri di calcolo delle dotazioni di organico di istituto cui al presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che in applicazione del decreto ministeriale 65 del 20 aprile 2001, relativo alla disciplina dell'esternalizzazione dei servizi prevista dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, i soggetti già impegnati presso le istituzioni scolastiche per l'espletamento di mansioni prescritte dalla tabella "A" di cui all'articolo 32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto in data 26 maggio 1999, sono stati stabilizzati ed assunti, con contratti a tempo indeterminato, da enti e da consorzi di imprese, con il compito di svolgere lavori concernenti, in tutto o in parte, le mansioni previste dal succitato Contratto collettivo;

**ESAMINATE** le competenze e le attribuzioni del personale amministrativo tecnico ed ausiliario del comparto scuola, così come delineate nella tabella "A" del Contratto collettivo nazionale sottoscritto il 24 luglio 2003 ed in particolare quelle del profilo professionale dei collaboratori scolastici;

**CONSIDERATO** che le funzioni e le mansioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono quelle definite negli accordi contrattuali di comparto e che, di conseguenza, non è configurabile l'espletamento di alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente previste;

**TENUTO CONTO** dell'esigenza di ottimizzare l'utilizzo del personale in servizio per effetto dei contratti di appalto, anche con riguardo all'entità dei posti accantonati nell'anno scolastico 2004/2005;

**RILEVATO**, sulla base del monitoraggio effettuato tramite il sistema informativo del Ministero, che le consistenze dei posti istituiti in organico di diritto negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 sono contenute nei limiti previsti nei relativi decreti interministeriali;



**SCHEMA:**

**D.I. n.** \_\_\_\_\_

**del** \_\_\_\_\_

**TENUTO CONTO** dei dati relativi alla consistenza degli alunni iscritti all'anno scolastico 2005/2006 e dell'incidenza di tale consistenza sulle dotazioni organiche;

**TENUTO CONTO** dell'esigenza di garantire, a conclusione del triennio di applicazione delle misure di contenimento, che le dotazioni organiche dei collaboratori scolastici risultino ripartite tra i comprensori regionali secondo criteri riferiti non solo all'andamento della popolazione scolastica, ma anche alle peculiarità e specificità logistico strutturali delle istituzioni scolastiche nonché a quelle di carattere didattico dei diversi gradi di istruzione;

**INFORMATE** le organizzazioni sindacali rappresentative;

## **DECRETA**

### **articolo 1**

#### **(dotazioni regionali)**

**1.1.** Le consistenze delle dotazioni regionali sono determinate con riguardo alle necessarie condizioni di fruibilità del servizio scolastico, in relazione al numero degli alunni, all'età degli stessi nonché al tempo scuola delle istituzioni scolastiche. Ai fini predetti si tiene conto delle specifiche condizioni economiche, socio-culturali, demografiche ed orografiche dei diversi ambiti territoriali, anche in funzione delle esigenze dei piccoli comuni, ed in particolare di quelli di montagna e delle piccole isole, nonché degli indici di dispersione scolastica e della presenza di alunni disabili.

**1.2.** La tabella "A", costituente parte integrante del presente provvedimento, reca le consistenze delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2005/2006 determinate:

- a) - sulla base dei criteri e dei parametri di calcolo di cui alla tabella "1" annessa al presente provvedimento;
- b) - in applicazione degli indicatori di contesto scolastico, ambientale e socio-economico relativi alle fattispecie indicate al comma 1.

**1.3.** Fermo restando il numero complessivo dei posti portati in riduzione negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 per il profilo professionale di collaboratore scolastico, al fine di stabilizzare in maniera strutturale l'intervento di contenimento degli organici del citato profilo realizzato a mezzo degli indicatori di contesto, si dispone la variazione dei parametri di calcolo degli organici di istituto di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2005, n. 11. Gli esiti di tali variazioni trovano esatta corrispondenza con le

**SCHEMA:**

**D.I. n.** \_\_\_\_\_

**del** \_\_\_\_\_

quantità di riduzione ottenute utilizzando gli indicatori di contesto. Le variazioni in questione sono riportate nella tabella “1”, facente parte integrante del presente provvedimento.

**1.4.** Nessuna modifica è apportata alle tabelle allegate al decreto ministeriale 25 gennaio 2005, n. 11, con riferimento alla determinazione degli organici degli altri profili.

## **articolo 2**

### ***(dotazioni provinciali)***

**2.1.** I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione tra gli ambiti territoriali di rispettiva pertinenza degli organici assegnati. Inoltre, i medesimi assicurano il rispetto dei contingenti anche in deroga, se necessario, ai parametri ed ai criteri di determinazione degli organici di istituto. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.

**2.2.** Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il numero dei posti del profilo professionale di collaboratore scolastico, da attivare in ciascun ambito regionale, non deve superare quello indicato nella tabella “B”, costituente parte integrante del presente provvedimento. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali garantiscono l’attivazione dei posti entro i limiti assegnati, anche in deroga al comma 1.

## **articolo 3**

### ***(terziarizzazione dei servizi)***

**3.1.** Nelle istituzioni scolastiche in cui il servizio di pulizia degli spazi e dei locali è espletato da personale estraneo all’Amministrazione, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, alla dotazione organica risultante dall’applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto deve essere sottratto, dal medesimo profilo professionale, il venticinque per cento dei posti.

**3.2.** Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, dalla dotazione organica, risultante dall’applicazione delle disposizioni di cui al

**SCHEMA:**

**D.I. n.** \_\_\_\_\_

**del** \_\_\_\_\_

presente decreto, deve essere detratto un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.

**3.3.** Sulle ore residuali derivanti dalla detrazione dei posti possono essere effettuate, a cura dei dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.

#### **articolo 4**

##### **(norma di salvaguardia)**

**4.1.** I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, pur concorrendo a costituire l'organico di diritto di istituto, non sono resi disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

**4.2.** Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarietà. Di conseguenza, al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui all'articolo 3, il numero di posti necessario per garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalità indicate all'articolo 5.

#### **articolo 5**

##### **(compensazioni)**

**5.1.** I Direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di assicurare un giusto equilibrio, nell'istituzione scolastica, tra il numero del personale esterno in servizio per effetto di contratti di cui all'articolo 3 e il numero dei posti da rendere indisponibili, possono modificare, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, la ripartizione dei medesimi posti tra le scuole. Tale compensazione è realizzata rendendo indisponibile, in ciascuna provincia, un contingente di posti non inferiore a quello accantonato nell'anno scolastico 2004/2005, secondo quanto indicato nell'allegata tabella "C", costituente parte integrante del presente provvedimento.

**5.2.** Qualora il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, in sede di compensazione di cui al comma 1, rilevi che il numero di posti da rendere indisponibile è inferiore, a livello provinciale, a quello indicato nella tabella "C", adotta apposito decreto per motivare il minor accantonamento.

**SCHEMA:**

**D.I. n.** \_\_\_\_\_

**del** \_\_\_\_\_

**5.3.** La compensazione di cui al presente articolo può essere effettuata anche in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto di cui all'articolo 6.

**articolo 6**

*(situazione di fatto)*

**6.1.** L'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto è disposto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale. In tale fase sono apportate le variazioni, in aumento o in diminuzione, della consistenza degli organici di istituto, sulla base delle esigenze rappresentate dai dirigenti scolastici.

**articolo 7**

*(oneri finanziari)*

**7.1.** Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**articolo 8**

*(norma di rinvio)*

**8.1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia.

-----

*Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

**IL MINISTRO**  
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

**IL MINISTRO**  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Tabella "1"

Prospetto 1/A

### Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

#### Circoli didattici, scuole medie e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e media

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	collaboratori scolastici
<b>fino a</b>	<b>300</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
	<b>375</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
	<b>450</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
	<b>525</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
	<b>600</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
	<b>675</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
	<b>700</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
	<b>750</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
	<b>800</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
	<b>825</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
	<b>900</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>13</b>

#### Note:

- a) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.
- b) Negli istituti comprensivi il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella.
- c) Nei circoli didattici con più di 900 alunni il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità; nelle scuole medie con almeno 600 alunni il numero degli assistenti amministrativi è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella.
- d) Negli istituti con più di 1000 alunni, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni e il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni gruppo di 100 alunni, con effetto, rispettivamente, dal centesimo e dal primo alunno di ciascun gruppo, oltre 1000.
- e) Nei circoli didattici e nelle scuole medie con meno di duecento alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità.
- f) Per ogni gruppo di 150 alunni, a partire dal cinquantesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno, è

assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

**g)** Nei circoli didattici, scuole medie ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni plesso e/o succursale o sezione staccata.

**h)** Nelle scuole medie, anche se facenti parte di istituto comprensivo, funzionanti con classi a tempo prolungato, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo per ogni gruppo di 300 alunni frequentanti le suddette classi, con effetto dal centesimo, e di collaboratore scolastico per ogni gruppo di 200 alunni, con effetto dal settantacinquesimo.

**i)** Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.

**l)** Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

**m)** Per le scuole medie annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi.

## Tabella “1”

Prospetto 1/B

### Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

#### Licei

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (d)	collaboratori scolastici
<b>fino a</b>	<b>300</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>5</b>
	<b>400</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>6</b>
	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>7</b>
	<b>600</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>8</b>
	<b>700</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>9</b>
	<b>800</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>10</b>
	<b>900</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>11</b>
	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>12</b>

#### Note:

- a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- b) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000 mentre l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.
- c) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- d) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successivi.
- e) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- f) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

### ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.



## Tabella “1”

Prospetto I/C

**Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario**  
**Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica**  
**Istituti tecnici e professionali**

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (e)	collaboratori scolastici
<b>fino a</b>	<b>300</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>6</b>
	<b>375</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>7</b>
	<b>450</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>8</b>
	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>9</b>
	<b>525</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>9</b>
	<b>600</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>9</b>
	<b>625</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>10</b>
	<b>675</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>10</b>
	<b>750</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>11</b>
	<b>825</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>12</b>
	<b>875</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>13</b>
	<b>900</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>13</b>
	<b>975</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>14</b>
	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>15</b>

**Note:**

- a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- b) Negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 150 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000; analogamente, l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 75 alunni a partire dal cinquantesimo di ogni gruppo oltre 1.000.
- c) Negli istituti tecnici aeronautici, agrari, industriali e nautici, negli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, l'industria e l'artigianato, i servizi alberghieri e della ristorazione, la cinematografia e televisione, le attività marinare e nella scuola tecnica per l'arte bianca la dotazione organica di assistenti amministrativi è incrementata, rispetto alla presente tabella, di un'unità nelle istituzioni con numero di alunni fino a 600, due unità fino a 1200 e 3 unità oltre 1200; la dotazione di collaboratori scolastici è incrementata di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni con effetto dal primo di ciascun gruppo.

- d)** Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- e)** La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successivi.
- f)** Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuola.
- g)** Negli istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità, rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

#### ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

## Tabella "1"

Prospetto 1/D

### Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

#### Istituti d'arte e licei artistici

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (d)	collaboratori scolastici
<b>fino a</b>	<b>300</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>7</b>
	<b>360</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>8</b>
	<b>420</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>9</b>
	<b>480</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>10</b>
	<b>540</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>11</b>
	<b>600</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>12</b>
	<b>660</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>12</b>
	<b>720</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>13</b>
	<b>780</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>14</b>
	<b>840</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>15</b>
	<b>900</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>16</b>
	<b>960</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>17</b>
	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>10</b>		<b>18</b>

#### Note:

- a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- b) Negli istituti e licei con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 120 alunni a partire dall'ottantesimo di ogni gruppo oltre 1.000; l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 60 alunni a partire dal ventesimo di ogni gruppo oltre 1.000.
- c) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- d) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201e successivi.
- e) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

f) Negli istituti e licei con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle note precedenti.

#### ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

## Tabella “1”

Prospetto 1/E

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato  
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di soli convittori

	numero convittori	assistenti amministrativi		collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
		(a)	(b)				
<b>fino a</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	<b>125</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
	<b>150</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
	<b>175</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
	<b>200</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

### Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

## Tabella “1”

Prospetto 1/F

**Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario  
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato  
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

**Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica**

**In presenza di soli semiconvittori**

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
<b>fino a</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>125</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>150</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>175</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	<b>200</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

**Note:**

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

## Tabella “1”

Prospetto 1/G

**Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario**

**Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato  
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

**Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica**

**In presenza di convittori e semiconvittori**

Per i convittori si applica il prospetto 1/E; per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
<b>fino a</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>150</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>175</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>200</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Note:**

Valgono le annotazioni previste nei prospetti 1/E e 1/F, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

**a)** Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantesimo.

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per l'Istruzione**  
**Direzione Generale per il Personale della Scuola**

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

Dotazioni organiche regionali

Regione	Organico a.s. 2004/05	Organico a.s. 2005/06	Differenza 2005/06 - 2004/05
	A	B	C= (B-A)
<b>Abruzzo</b>	6.833	6.595	-238
<b>Basilicata</b>	3.959	3.844	-115
<b>Calabria</b>	13.321	12.875	-446
<b>Campania</b>	31.188	30.777	-411
<b>Emilia Romagna</b>	14.571	14.707	136
<b>Friuli</b>	4.991	5.029	38
<b>Lazio</b>	22.700	22.506	-194
<b>Liguria</b>	5.735	5.690	-45
<b>Lombardia</b>	33.929	34.108	179
<b>Marche</b>	7.397	7.341	-56
<b>Molise</b>	1.957	1.891	-66
<b>Piemonte</b>	17.423	17.200	-223
<b>Puglia</b>	20.722	20.358	-364
<b>Sardegna</b>	9.065	8.833	-232
<b>Sicilia</b>	27.458	26.946	-512
<b>Toscana</b>	14.457	14.391	-66
<b>Umbria</b>	4.230	4.160	-70
<b>Veneto</b>	18.330	18.464	134
<b>Totale Nazionale</b>	<b>258.266</b>	<b>255.715</b>	<b>-2.551</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per l'Istruzione**  
**Direzione Generale per il Personale della Scuola**

Profilo professionale collaboratore scolastico

Dotazioni organiche regionali

Regione	Collaboratore Scolastico Organico a.s. 2004/05	Collaboratore Scolastico Organico a.s. 2005/06	Differenza 2005/06 - 2004/05
	A	B	C= ( B-A)
<b>Abruzzo</b>	4.599	4.361	-238
<b>Basilicata</b>	2.564	2.449	-115
<b>Calabria</b>	8.819	8.373	-446
<b>Campania</b>	20.223	19.758	-465
<b>Emilia Romagna</b>	9.643	9.698	55
<b>Friuli</b>	3.258	3.266	8
<b>Lazio</b>	14.534	14.336	-198
<b>Liguria</b>	3.820	3.756	-64
<b>Lombardia</b>	22.460	22.458	-2
<b>Marche</b>	4.869	4.785	-84
<b>Molise</b>	1.271	1.205	-66
<b>Piemonte</b>	11.642	11.387	-255
<b>Puglia</b>	13.215	12.830	-385
<b>Sardegna</b>	5.884	5.649	-235
<b>Sicilia</b>	17.679	17.134	-545
<b>Toscana</b>	9.658	9.531	-127
<b>Umbria</b>	2.790	2.704	-86
<b>Veneto</b>	11.927	11.975	48
<b>Totale nazionale</b>	<b>168.855</b>	<b>165.655</b>	<b>-3.200</b>

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per l'Istruzione**  
**Direzione Generale per il Personale della Scuola**

TABELLA "C"

Collaboratori scolastici

posti decurtati per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 del D.I. \_\_\_\_\_ a.s.2005/06

Dati di organico di diritto 2004/2005

<b>Regione</b>	<b>Collaboratore Scolastico</b>
<b>Abruzzo</b>	468
<b>Basilicata</b>	206
<b>Calabria</b>	725
<b>Campania</b>	2.537
<b>Emilia Romagna</b>	591
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	40
<b>Lazio</b>	1.821
<b>Liguria</b>	139
<b>Lombardia</b>	418
<b>Marche</b>	284
<b>Molise</b>	84
<b>Piemonte</b>	524
<b>Puglia</b>	1.649
<b>Sardegna</b>	225
<b>Sicilia</b>	1.486
<b>Toscana</b>	679
<b>Umbria</b>	188
<b>Veneto</b>	380
<b>Totale Nazionale</b>	<b>12.444</b>